

Allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, così come integrato dalla D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015 e dalla D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015

Criteria per gli adempimenti di cui al comma 2, articolo 3, l.r. n. 24/2014

Polizze ammesse all'aiuto regionale e destinate alle aziende zootecniche aderenti al CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014, con intensità dell'aiuto espressa come limite massimo raggiungibile:

1. Polizza CO.SM.AN. 2014 (oggetto di proroga contrattuale dal 1.1.2015 al 31.3.2015) per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

- Intensità dell'aiuto: 70 % per le unità produttive situate al di fuori del territorio montano - 75% per le unità produttive situate in territorio montano.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano per il tramite del CO.SM.AN..

2. Polizza CO.SM.AN. 2014 (oggetto di proroga contrattuale dal 1.1.2015 al 31.3.2015) per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, attacchi predatori e recuperi in montagna con mezzi aerei o speciali:

- Intensità dell'aiuto: 75%.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano per il tramite del CO.SM.AN..

3. Polizza per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

- Intensità dell'aiuto: 20 % per le unità produttive situate al di fuori del territorio montano - 25% per le unità produttive situate in territorio montano.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano singolarmente o per il tramite del CO.SM.AN. o di altri Organismi collettivi di difesa.

4. Polizza per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

- Intensità dell'aiuto: 20 % per le unità produttive situate al di fuori del territorio montano - 25% per le unità produttive situate in territorio montano.
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano singolarmente o per il tramite del CO.SM.AN. o di altri Organismi collettivi di difesa.

5. Polizza per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, attacchi predatori e recuperi in montagna con mezzi aerei o speciali (ad adesione individuale o collettiva):

- Intensità dell'aiuto: 75 % se finanziata esclusivamente con fondi regionali – 25 % se ad integrazione dell'aiuto nazionale nell'ambito del P.A.N..
- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano singolarmente o per il tramite del CO.SM.AN. o di altri Organismi collettivi di difesa.

6. Polizza CO.SM.AN. 2014 (oggetto di proroga contrattuale dal 1.1.2015 al 31.3.2015) per i danni conseguenti alla morte o abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche:

- Intensità dell'aiuto: 50%.

~~-Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano per il tramite del CO.SM.AN.-~~

7. Polizza CO.SM.AN. 2014 (oggetto di proroga contrattuale dal 1.1.2015 al 31.3.2015) per i danni conseguenti ad epizootie:

~~- Intensità dell'aiuto: 50%.~~

~~- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano per il tramite del CO.SM.AN.-~~

[Polizze n. 6 e 7 stralciate a seguito di D.G.R. n. 13 – 1643 del 29 giugno 2015]

8. Polizza per i danni conseguenti alla morte o abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche, non finanziabile dal Piano Assicurativo Nazionale (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 50%.

- Beneficiari finali: le imprese agricole, titolari di partita IVA, che si assicurano singolarmente o per il tramite del CO.SM.AN. o di altri Organismi collettivi di difesa.

Beneficiari dell'aiuto regionale:

Le aziende aderenti al CO.SM.AN. alla data del 31 dicembre 2014 e che rientrano nelle specifiche sottostanti.

Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e\o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Le imprese agricole richiedenti il contributo regionale oggetto del presente atto devono essere registrate nell'anagrafe del Servizio Informativo Agricolo Piemontese ed effettuare l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate, anche rivolgendosi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali.

Le imprese beneficiarie devono anche rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 (requisiti e adempimenti per gli incentivi assicurativi) di cui al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Le concessioni del contributo regionale a beneficiari che abbiano ricevuto altri aiuti assicurativi, nell'ambito di altre misure nazionali o unionali, per gli stessi costi ammissibili non possono comunque superare, nel cumulo, le intensità di aiuto previste nel Regolamento di esenzione n. 702/2014.

Pertanto, nel caso di polizze presentate nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale tramite gli Organismi di Difesa, questi ultimi devono comunicare al Ministero per le Politiche Agricole e Alimentari il contributo regionale ricevuto per ogni beneficiario finale dell'aiuto.

Requisiti delle polizze:

Tutte le tipologie di polizza sopra elencate, per accedere al contributo regionale, debbono prevedere il rispetto dei seguenti requisiti:

- il servizio di smaltimento dei capi morti in allevamento (raccolta e distruzione della carcassa) deve avvenire nel rispetto della specifica normativa sanitaria, attraverso l'utilizzo di operatori autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009;

- la polizza deve essere applicabile all'intero territorio regionale e riferita all'arco temporale compreso nell'anno solare;
- l'osservanza, da parte dell'assicurato, degli obblighi di polizia veterinaria e di identificazione e registrazione dei capi nelle anagrafi veterinarie;
- i dati di consistenza aziendale utilizzati devono provenire dai rispettivi fascicoli aziendali, in conformità al DPR n. 503/1999 (istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole), alla l.r. n. 14/2006 (istituzione dell'anagrafe agricola del Piemonte) ed al D.M. 12 gennaio 2015 (Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020);
- l'esclusione della copertura assicurativa per i capi morti e macellati per il consumo umano e quelli deceduti durante il trasporto al macello;
- la società assicuratrice fornirà annualmente al contraente della polizza di smaltimento ordinaria un report informatico contenente i seguenti dati relativi a ciascun sinistro, necessari al monitoraggio degli smaltimenti:
 - a) codice stalla dell'assicurato,
 - b) data del sinistro,
 - c) specie coinvolta e quantità smaltite,
 - d) tipologia produttiva,
 - e) dati identificativi del capo smaltito, per le specie in cui è disponibile,
 - f) importo liquidato.

Le polizze diverse da quelle del CO.SM.AN. oggetto del periodo di proroga (1.1.2015 – 31.3.2015), per poter beneficiare del contributo regionale devono essere state ammesse all'aiuto statale previsto nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale per le medesime garanzie assicurative e pertanto devono risultare conformi ai parametri in uso a livello nazionale ed essere state assoggettate alle verifiche a campione previste dal Piano stesso, con eccezione della polizza n. 5 qualora ad adesione collettiva (che prevede il recupero dei capi in montagna anche con il mezzo aereo e può essere ad adesione collettiva, quest'ultimo elemento non compatibile con il P.A.N.) e della n. 8 (che non prevede la soglia di danno, elemento non compatibile con il P.A.N.).

- La polizza n. 4, affinché sia ammissibile all'aiuto nazionale di cui al Piano Assicurativo Nazionale (D.Lgs. n. 102/2004), deve essere affiancata da una polizza che preveda la copertura assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozia;
- la mancata sottoscrizione della polizza assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozie, in forma congiunta o disgiunta da quella per smaltimento ordinario, comporta l'impossibilità di ottenere il contributo statale sul costo della polizza e l'integrazione regionale di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015.

Procedure:

Per poter beneficiare dell'aiuto del contributo regionale per le polizze 6, 7, 8, l'imprenditore agricolo deve presentare una domanda per l'adesione in polizza che, per essere conforme all'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di esenzione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) identificazione precisa del beneficiario (nominativo o ragione sociale, indirizzo, identificativo fiscale);
- b) indirizzo o individuazione univoca (codice stalla) dell'unità produttiva interessata;
- c) consistenza dei capi allevati e tipologia produttiva;
- d) garanzia assicurativa per la quale si chiede l'adesione alla polizza;
- e) tipologia di aiuto: sovvenzione;
- f) importo del finanziamento pubblico richiesto, espresso come livello di aiuto massimo ammissibile.

Tale domanda deve essere presentata presso il CO.SM.AN. o l'Organismo di difesa presso il quale si sono stipulate le polizze. Per le imprese agricole che non si avvalgono del CO.SM.AN. o

degli Organismi di difesa, la domanda deve essere presentata agli Uffici regionali con tempi e modi che verranno stabiliti da successivi atti del Dirigente responsabile.

Inoltre, i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale, devono annualmente sottoscrivere le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

b) di rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

c) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

Tali dichiarazioni devono essere presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa agricola interessata, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese. Sono considerate valide le dichiarazioni rilasciate dal produttore nell'annualità antecedente a quella di copertura assicurativa agevolata o acquisite in corso d'anno.

Tempistica:

A) Entro il termine che verrà stabilito con successivi atti della Direzione Agricoltura per la presentazione delle domande di contributo regionale da parte dei soggetti beneficiari degli adempimenti di cui al punto 1 del deliberato, il CO.SM.AN. e gli Organismi di difesa fanno pervenire alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Zootecniche, un riepilogo delle assicurazioni stipulate per conto dei propri associati per il 2015, con l'importo totale di premio assicurativo complessivo per ogni tipo di polizza e la richiesta del contributo regionale di cui al presente regime di aiuto, che può tener conto anche di stati previsionali per polizze eventualmente da stipulare successivamente, secondo l'intensità di aiuto massima di cui al presente atto.

Il Settore Produzioni Zootecniche procede al riparto dei fondi a disposizione per il presente regime di aiuto entro i 60 giorni successivi alla scadenza del richiamato termine di presentazione delle domande, con deliberazione di Giunta regionale in funzione delle risorse di bilancio disponibili e tenendo conto della priorità per le polizze del CO.SM.AN. oggetto di proroga contrattuale per i mesi di Gennaio – Marzo 2015, individuando i beneficiari del contributo regionale, nonché l'ammontare del contributo concesso per ciascuno di essi.

Il Settore procede altresì ai successivi:

- liquidazione delle risorse finanziarie ad ARPEA necessarie all'erogazione dell'anticipo del contributo regionale (fino al 90% o 50 % del contributo concesso) per il CO.SM.AN. e gli Organismi di difesa, secondo il piano di riparto sopra richiamato, entro i successivi 45 giorni dall'approvazione della deliberazione sopra richiamata e da quando le risorse finanziarie sono disponibili al Settore medesimo;

- autorizzazione ad ARPEA, entro i successivi 75 giorni dal predetto trasferimento di risorse finanziarie, a versare ai beneficiari l'acconto del contributo regionale richiesto in base all'ammontare di contributo concesso sulla base del riparto delle risorse finanziarie sopra citato.

B) Il CO.SM.AN. e gli Organismi di difesa fanno pervenire alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, entro un termine che verrà individuato da un successivo provvedimento, la richiesta di contributo statale sul Fondo di Solidarietà Nazionale alla conclusione delle verifiche a campione previste nell'ambito del P.A.N., nonché il riepilogo definitivo delle assicurazioni stipulate per conto dei propri associati per l'annualità 2015 di cui al presente Piano Assicurativo Zootecnico regionale (secondo un prospetto di rendicontazione che verrà definito da un successivo atto del Dirigente responsabile) e la conseguente richiesta per ottenere il saldo del contributo regionale di cui alla presente deliberazione.

Il Settore Produzioni Zootecniche procede altresì ai successivi:

- liquidazione di risorse finanziarie ad ARPEA per il CO.SM.AN. e gli Organismi di difesa per l'erogazione del saldo del contributo regionale, entro i successivi 45 giorni dal ricevimento della richiesta di saldo e della documentazione allegata e da quando le risorse sono disponibili;
- autorizzazione ad ARPEA, entro i successivi 180 giorni dalla liquidazione delle risorse alla medesima Agenzia, a versare ai richiedenti il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute.

Le singole imprese agricole beneficiarie che non intendono avvalersi del CO.SM.AN. o degli Organismi di Difesa presentano la domanda di aiuto al Settore Produzioni Zootecniche entro i medesimi termini che verranno definiti per il CO.SM.AN. e gli altri Organismi di difesa, secondo modalità che verranno definite da un successivo atto del Dirigente responsabile. Per questi soggetti il contributo concesso viene erogato con i medesimi termini e modalità dei procedimenti di cui alle lettere A) e B), senza tuttavia che sia necessario che pervenga la richiesta di saldo da parte dei beneficiari.